Sent. n. 31/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **26228** del Registro di Segreteria, promosso da P. A., nato ad Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dagli Avvocati Andrea Piredda e Martina Vacca, presso il cui studio sito in Alghero, Via Sassari, nr. 06, ha eletto domicilio mediante l'indicazione del relativo indirizzo P.E.C., avverso l'INPS;

Uditi, nella pubblica Udienza del 18.02.2025, il relatore Consigliere Tommaso Parisi, l'Avvocato Andrea Piredda e l'Avvocato Marina Olla per l'INPS;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Con il presente ricorso parte attrice ha chiesto l'ottemperanza della Sentenza di questa Sezione Giurisdizionale nr. 76/2023 del 29.05.2023, passata in giudicato, che ha riconosciuto l'irripetibilità integrale delle maggiori somme percepite dall'interessato a valere sul trattamento pensionistico in godimento, pari ad Euro 12.120,81, con conseguente obbligo dell'Istituto previdenziale di restituire al medesimo tutti gli importi trattenuti, oltre interessi secondo Legge.

In tale ottica, la difesa dell'interessato ha preventivamente inviato all'INPS di Sassari rituale atto di diffida in data 07.11.2023.

Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa di parte attrice ha dedotto la mancata esecuzione della suddetta Sentenza nr. 76/2023, precisando che l'Ente previdenziale non solo non ha restituito gli importi recuperati ma ha continuato a trattenere indebitamente l'importo mensile di Euro 202,01 anche successivamente all'adozione della prefata pronuncia, raggiungendo una somma complessiva sino al momento della presentazione del presente gravame di Euro 7.074,35; il collegio difensivo, pertanto, ha chiesto la fissazione di un termine perentorio per la relativa ottemperanza, con la restituzione di tutte le somme trattenute sino alla definitiva esecuzione, oltre accessori, e la nomina di un Commissario "ad acta" nel caso di permanente inadempimento.

L'Istituto previdenziale si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 24.01.2025, nella quale ha rappresentato di avere provveduto al

rimborso con la rata di settembre 2024 di tutte le somme trattenute mensilmente sulla pensione del ricorrente, nell'arco temporale da agosto 2021 sino ad agosto 2024, oltre agli interessi maturati; al riguardo, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, alla luce di quanto rappresentato dall'INPS nella memoria di costituzione e del concorde avviso manifestato durante la discussione dal legale del ricorrente, il quale tuttavia ha insistito sulla liquidazione delle spese.

Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, essendo stata acclarata in maniera pacifica nel corso del giudizio l'inerzia ingiustificata dell'INPS, il quale peraltro ha continuato ad operare le trattenute "sine titulo" anche dopo la pubblicazione della Sentenza in rassegna e la notifica della diffida da parte dell'interessato, costringendo quest'ultimo a presentare il ricorso per l'ottemperanza della prefata pronuncia, l'Istituto previdenziale deve essere condannato, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore del ricorrente nella misura di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00), oltre accessori secondo Legge.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

DICHIARA

Il ricorso proposto da P. A., per l'ottemperanza della Sentenza di questa

Sezione Giurisdizionale nr. 76/2023, estinto per cessazione della materia del contendere, e condanna l'Istituto previdenziale al pagamento delle spese a favore del ricorrente nella misura di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00), oltre accessori secondo Legge.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 18.02.2025

Il Giudice Unico

(f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi)

Depositata in Segreteria il 24/02/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus)